

STATUTO

PREAMBOLO

Tra il luglio del 1942 e l'autunno del 1943, Nonantola accolse e diede aiuto a 73 ragazze e ragazzi ebrei, profughi dalla Germania, dall'Austria e dalla Bosnia-Erzegovina, al seguito di alcuni accompagnatori adulti. Raggiunsero il paese in due gruppi e soggiornarono a Villa Emma, residenza tardo-ottocentesca messa a loro disposizione dalla Delasem (Delegazione per l'assistenza agli emigranti ebrei). Gradualmente, tra i giovani stranieri e la popolazione locale si svilupparono forme di conoscenza e di collaborazione, che sfociarono anche in frequentazioni e rapporti di amicizia.

Con l'8 settembre '43 e l'occupazione tedesca dell'Italia, la situazione precipitò: il rischio di cattura e deportazione toccò nuovamente la sorte dei rifugiati a Villa Emma, che venne immediatamente evacuata.

Contemporaneamente, sotto la guida di Giuseppe Moreali e Don Arrigo Beccari, prese forma un'operazione di soccorso alla quale contribuì un nutrito gruppo di nonantolani, i quali seppero procurare nascondigli, alloggi, aiuti materiali e sostegno morale. Nel giro di un mese venne ideata e organizzata - con la partecipazione attiva degli ebrei adulti - la fuga in Svizzera, dove i perseguitati riuscirono a ripararsi, dopo respingimenti e complicazioni comportate dalla gestione di un gruppo nel quale non mancavano bambini e persone in difficoltà.

Tutti si salvarono, tranne Salomon Papo, sedicenne di Sarajevo, che al momento della fuga era ricoverato nel sanatorio di Gaiato (presso Pavullo, sull'Appennino modenese) perché affetto da tubercolosi: verrà catturato su mandato della Questura di Modena e trasferito al Campo di Fossoli con destinazione Auschwitz,

da cui non farà ritorno. Anche un adulto, Goffredo Pacifici, economo della Delasem, andrà incontro a un tragico destino: sceglierà infatti di non attraversare la frontiera con il resto del gruppo e di fermarsi sul confine per aiutare altri ebrei a passare in territorio elvetico. Il suo altruismo verrà spezzato dalla milizia fascista, che lo cattura poco dopo: verrà instradato anche lui ad Auschwitz e non farà ritorno.

Al termine della guerra, nel maggio del '45, quasi tutti i rifugiati in Svizzera raggiunsero il porto di Barcellona, dal quale s'imbarcarono alla volta della Palestina. Nel 1964 Giuseppe Moreali e Don Arrigo Beccari verranno riconosciuti come Giusti tra le Nazioni e l'anno successivo si reicheranno a Yad Vashem, dove riabbracceranno i salvati di Villa Emma.

L'eredità storico-memoriale di questa vicenda rimanda a temi come la solidarietà verso chi è in pericolo; l'attenzione rivolta a quanti, in contesti di guerra o di tensione, vengono perseguitati o privati di diritti fondamentali; la sorte dei profughi e le vie dell'esilio; la condizione dei più deboli e dei più esposti (tra popolazioni o comunità, non ultima l'infanzia e l'adolescenza) che finiscono vittime di privazioni e violenze; l'altruismo e il coraggio civico; lo sguardo verso lo straniero e le sue difficoltà, quando approda in una terra lontana; la scelta di eludere o disobbedire a disposizioni e provvedimenti ritenuti ingiusti; l'impegno a contrastare un potere oppressivo e le pratiche di resistenza senz'armi messe in atto dalla popolazione civile; la gratuità dei gesti e dei comportamenti di soccorso riassunta nelle parole dei nostri testimoni che ci dicono: "abbiamo agito come era giusto, e non c'era altro da fare".

La Fondazione Villa Emma, in riferimento a tale ambito di questioni e problemi, articola il proprio lavoro alimentando la ricerca storica; la progettazione didattica e le prospettive di formazione ad essa connesse; l'orientamento delle iniziative e degli appuntamenti culturali rivolti al pubblico; gli incontri di approfondimento seminariale e/o convegnistico che contribuiscono a stabilire relazioni con la comunità scientifica, nonché a sostanziare l'attività di ricerca e le proposte. La Fondazione partecipa inoltre, sul piano regionale, nazionale ed europeo, alla costruzione di reti e associazioni che riuniscono luoghi di memoria, musei storici della seconda guerra mondiale e altre istituzioni con finalità analoghe.

Articolo 1.

COSTITUZIONE E SEDI.

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI**", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Nonantola (MO), Via Mavora n. 39.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Nonantola e degli altri Fondatori Promotori ed è disciplinata dal presente Statuto.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali intestate alla Fondazione stessa.
4. La Fondazione è di natura privatistica e il numero dei membri fondatori dovrà mantenersi prevalentemente privato.

Articolo 2.

SCOPO ISTITUZIONALE.

La Fondazione ha per scopo prioritario quello di gestire e valorizzare il dispositivo di storia e

memoria "Davanti a Villa Emma", assicurandone: il funzionamento, lo svolgimento delle attività di visita e di accoglienza del pubblico, l'offerta di esperienze formative e di laboratori rivolti alle scuole; l'organizzazione di appuntamenti culturali, nonché di momenti di riflessione su temi legati alla propria programmazione e alle problematiche sopra richiamate, la definizione di linee di ricerca che contribuiscano sia ad arricchire la conoscenza della storia che prende a riferimento, sia ad articolare e orientare, sul piano interpretativo e pluridisciplinare – e nella relazione passato/presente – le indagini e le domande che intende rivolgere alle tematiche in precedenza riportate; la promozione di relazioni e occasioni di dialogo con altre istituzioni e realtà che operano su territori prossimi a Villa Emma.

Inoltre intende prendere a riferimento studi ed esperienze di quanti operano nei fragili contesti generati dai conflitti, spesso segnati da traumi e violenze che richiedono cura e bisogno di elaborazione; si vogliono indagare e conoscere le riflessioni e le pratiche che incessantemente tentano di ricucire convivenze all'interno di comunità ferite, ristabilire forme di dialogo fra le diversità, alimentare le ragioni e le culture di pace a seguito e durante le crisi belliche e umanitarie che periodicamente si manifestano.

Nelle sue attività, la Fondazione avrà come ineludibile riferimento il rispetto della dignità della persona e la promozione dei valori di solidarietà umana, giustizia sociale e libertà, sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e ribaditi in numerose carte internazionali, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nelle quali trova un fondamento giuridico anche la lotta contro tutte le forme di discriminazione e di razzismo. Farà inoltre riferimento alla Convenzione di Faro, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2005, che attribuisce al patrimonio culturale un ruolo importante nella costruzione di una società pacifica e democratica, e nel processo di promozione della diversità delle

culture e di uno sviluppo sostenibile, valorizzando i significati e gli usi che le persone e le comunità attribuiscono a oggetti e luoghi ereditati dal passato.

A partire da tali presupposti, la Fondazione individua per il proprio operato i seguenti scopi e finalità:

- a) progettare attività di formazione per i docenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con scuole e altre istituzioni, promuovendo attività didattiche, facendo ricorso a diverse forme di comunicazione e/o divulgazione (lezioni, corsi, convegni, seminari, iniziative editoriali, strumentazioni informatiche, strumenti e materiali, ecc.);
- b) svolgere iniziative di promozione culturale, organizzando incontri sui principali orientamenti (sopra richiamati) ed elaborando proposte rivolte alla comunità di Nonantola e ad un pubblico più largo, con particolare riguardo a temi di storia contemporanea, alle memorie del secondo conflitto mondiale, a questioni e problemi che rimandano alle società attuali;
- c) raccogliere e mettere a disposizione di studiosi, insegnanti e ricercatori, in modo ragionato e coerente, repertori e fondi documentali riguardanti i temi sopra indicati;
- d) promuovere ricerche storiche che contribuiscano ad accrescere la conoscenza della vicenda di Villa Emma e dei contesti nei quali essa s'inserisce;
- e) ideare e organizzare corsi, convegni, mostre, manifestazioni culturali nelle discipline e su temi di competenza della Fondazione, collaborando con istituzioni locali, italiane ed estere, nonché partecipando a reti e coordinamenti sul piano nazionale ed europeo;
- f) pubblicare in proprio, o avvalendosi di editori, studi, ricerche e materiali sui temi sopra richiamati, prestando attenzione a più forme di destinatari (scuole, istituzioni o realtà del territorio, "pubblico della memoria", ecc.);

g) gestire il dispositivo di storia e memoria "Davanti a Villa Emma" facendo riferimento alle più avanzate coordinate normative e procedurali che riguardano l'attività di luoghi di memoria, musei e altre strutture che prevedano l'accoglienza del pubblico e curando, in modo specifico:

- la progettazione culturale e scientifica riguardante tale ambito;
 - la promozione/valorizzazione della nuova struttura e il suo inserimento nel novero dei luoghi museali e memoriali del territorio, nonché italiani ed europei;
 - la produzione di strumenti e programmi di formazione per l'utenza;
 - la realizzazione di iniziative pubbliche;
 - l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività prevista all'interno del dispositivo "Davanti a Villa Emma" in accordo con l'Amministrazione comunale di Nonantola e sulla base di criteri condivisi e approvati;
- h) portare il proprio contributo alle iniziative previste dal calendario civile delle ricorrenze pubbliche e delle celebrazioni istituzionali (27 Gennaio, 25 Aprile, ecc.);
- i) intrattenere con strutture e istituzioni che si danno finalità simili a quelle della Fondazione, in Italia e all'estero, relazioni di collaborazione, di partenariato e di scambio culturale e scientifico, con lo scopo di promuovere programmi comuni di lavoro e di aprire un confronto sui risultati più avanzati della ricerca.

La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale ed è gestita secondo criteri di economicità e trasparenza.

Articolo 3.

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di

- mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Nonantola;
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, istituti, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4.

PATRIMONIO.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo quanto disposto dal presente Statuto.

In particolare, per quanto riguarda i beni immobili, la Fondazione dispone di quello sito in Nonantola (MO), Via Mavora n. 39,

per lo svolgimento delle attività e quale sede della Fondazione stessa.

Inoltre, sono compresi nel patrimonio della Fondazione i seguenti beni:

- a. gli arredi contenuti nel citato immobile, sede della Fondazione;
 - b. la biblioteca di Sebastiana Papa che, per sua volontà testamentaria, ha donato alla Fondazione;
 - c. n. cinque copie della mostra fotografica "I ragazzi ebrei di Villa Emma a Nonantola" e il relativo catalogo;
 - d. il quaderno didattico "Tutti salvi";
 - e. i libri appartenuti ai ragazzi di Villa Emma e poi ritrovati nell'anno 2003;
 - f. i diritti derivanti dalla utilizzazione e pubblicazione delle opere e pubblicazioni prodotte dalla Fondazione;
 - g. i fondi raccolti;
 - h. i beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro pervenga alla Fondazione a titolo di successione e donazione;
 - i. i contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - j. le quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione;
 - k. le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - l. i redditi, le entrate e le elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.
2. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, anche se erogati dai Fondatori o dai Sostenitori, non costituiscono incremento del patrimonio. Essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della

Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme dai medesimi versate a titolo di concorso alle spese di gestione.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, delle sedi che ad essa vengano eventualmente affidate, nonché delle manifestazioni organizzate. Può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 5.

FONDO DI GESTIONE.

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dai redditi del proprio patrimonio;
 - b. dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo;
 - c. dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;
 - d. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dei Sostenitori, a norma del presente Statuto;
 - e. dai proventi delle attività economiche, strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;
 - f. da eventuali contributi in conto gestione attribuiti dallo Stato, da enti territoriali e da altri Enti pubblici;
 - g. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Indirizzo. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
3. Entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed, entro il 31 maggio successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Fondatori, ai Sostenitori ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi di gestione annuale dovranno essere utilizzati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale.
7. È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE.

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatori;
- b. Sostenitori.

Articolo 8.

FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI.

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, ossia:
 - Comune di Nonantola;
 - Comune di Modena;
 - Provincia di Modena;
 - Istituto Storico di Modena;
 - Parrocchia di Nonantola;
 - Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia;
 - Cooperativa Com Nuovi Tempi s.r.l.
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano in modo significativo e continuativo allo sviluppo della Fondazione. Eventuali nuove ammissioni dovranno essere effettuate nel rispetto della natura privatistica dell'ente e, quindi, non determinare la prevalenza di Fondatori di carattere pubblico.

Articolo 9.

SOSTENITORI E VOLONTARI.

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali (beni mobili, servizi, diritti d'uso, ecc.) in misura non

inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. La richiesta di partecipazione e l'attribuzione della qualifica di Sostenitore viene approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.
3. La qualifica di Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dal successivo articolo 10.
4. La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, può promuovere la partecipazione di volontari per lo svolgimento di attività specifiche, attraverso accordi con enti del terzo settore o con un gruppo di volontari proprio, occupandosi direttamente della loro copertura assicurativa. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'ente mettendo a disposizione il proprio tempo, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e impegno civico.

Art 10.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO.

1. I Fondatori, i Sostenitori e i Volontari, nelle forme sotto specificate, costituiscono il Consiglio d'Indirizzo.
2. I Fondatori, membri del Consiglio di Amministrazione, sono anche membri del Consiglio di Indirizzo.
3. Ogni membro del Consiglio d'Indirizzo, diverso dalle persone fisiche, nomina, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nel Consiglio di Indirizzo stesso.
4. I Sostenitori riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione nominano a maggioranza assoluta dei partecipanti un proprio rappresentante con pieni poteri nella misura

- di 1 (uno) ogni 5 (cinque) nel Consiglio di Indirizzo.
5. I Volontari riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione nominano a maggioranza assoluta dei partecipanti un proprio rappresentante con pieni poteri nella misura di 1 (uno) ogni 10 (dieci) nel Consiglio di Indirizzo.
 6. Ogni variazione del rappresentante nel Consiglio di Indirizzo deve essere comunicata nel minor tempo possibile.
 7. Al Consiglio d'Indirizzo compete:
 - proporre le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - proporre la costituzione di commissioni di lavoro;
 - esprimere annualmente un parere sull'andamento gestionale della Fondazione o formulare osservazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
 8. A cura del Presidente della Fondazione, e sotto la sua responsabilità, viene tenuto un libro attestante i Fondatori, i Sostenitori ed i Volontari in essere, nonché un libro verbali riportante le delibere assunte di volta in volta dal Consiglio d'Indirizzo.
 9. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Fondazione, anche se uscente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
 10. Il Consiglio di Indirizzo è convocato in forma scritta.
 11. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica e deve essere pubblicata presso la sede legale mediante affissione in luogo visibile.
 12. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.
 13. Qualora un membro non possa partecipare al Consiglio d'Indirizzo, può delegare esclusivamente un altro componente dello stesso. Un componente del Consiglio d'Indirizzo non può essere portatore di più di una delega.
 14. I membri del Consiglio di Indirizzo possono rinunciare al diritto di partecipare al Consiglio stesso e a tutti i diritti connessi mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione.
 15. Al consiglio di Indirizzo possono essere invitate persone esterne interessate agli argomenti trattati o in grado di dare un contributo sugli stessi. Gli invitati hanno diritto di parola, ma non di voto.

Articolo 11.

ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI.

1. Il Consiglio di Amministrazione approva, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori ed a maggioranza quella dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi della Fondazione.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
3. Ai Fondatori e ai Sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile. Tali soggetti, in particolare,

devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione previsto, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.

4. I soggetti che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificatamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12.

ORGANI.

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Presidente;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Direttore Scientifico;
- d. Il Comitato Scientifico;
- e. Il Segretario Generale;
- f. Il Consiglio di Indirizzo.

Articolo 13.

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile tra sette e undici membri, con la seguente composizione: fino a sette membri nominati dai Fondatori e dai Fondatori Promotori come segue:
 - due rappresentanti dal Comune di Nonantola;
 - un rappresentante nominato di comune accordo dal Comune di Modena e dalla Provincia di Modena;
 - un rappresentante dell'Istituto Storico di Modena;
 - un rappresentante della Parrocchia di Nonantola;
 - un rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia;

- un rappresentante della Coop.va Com Nuovi Tempi s.r.l..

Qualora i Fondatori deliberino di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri superiore a sette, nominano a maggioranza il restante numero di consiglieri.

Nell'individuazione dei propri rappresentanti e degli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, in particolare, i membri Fondatori ricercano soggetti portatori di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti le finalità e l'attività della Fondazione e che possano valorizzare il pluralismo delle sensibilità espresse dalle istituzioni e dalla società civile sul tema della pace e dell'intercultura.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il soggetto che lo ha nominato procede all'indicazione del suo successore che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla cooptazione del suo successore.
5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento, senza giustificato motivo, in tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con consenso dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può sospendere dall'incarico un Consigliere in presenza di situazioni che rendano incompatibile con il perseguimento degli scopi della Fondazione la permanenza in carica dello stesso. La sospensione può essere disposta per un massimo di quattro

mesi. In caso di permanenza della situazione che ha determinato l'incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione chiede all'organo o all'ente che ha nominato il Consigliere la sostituzione.

7. In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei Fondatori, il relativo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione decade automaticamente, con riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 14.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed, in particolare:

- a. nominare il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente e il Presidente onorario, da scegliersi tra persone di indiscusso valore morale e di alto prestigio;
- b. nominare un esecutivo composto da Presidente, Vice Presidente e un Consigliere, deliberandone le attribuzioni e le deleghe;
- c. nominare l'Organo di Controllo, come previsto dall'articolo 20 del presente Statuto;
- d. approvare gli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività annuale e pluriennale;
- e. approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- f. approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- g. approvare i regolamenti interni;
- h. nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico, il quale dovrà essere composto da personalità che godano di particolare prestigio e considerazione, quali esperti nei settori di attività della Fondazione, impegnate nella ricerca sulla pace, nella difesa e promozione dei diritti umani, in particolare dei minori, a supporto della programmazione formativa e culturale;
- i. disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione ed il funzionamento del Comitato Scientifico e,

in particolare, la sua articolazione in sezioni e le loro specifiche competenze;

- j. deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia, ferme restando le formalità stabilite dalla Legge;
- k. deliberare le modifiche del presente Statuto a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e del Presidente;
- l. deliberare la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Direttore Scientifico, fissandone durata, tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- m. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- n. adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi anche di soggetti esterni, dallo stesso nominati, per la promozione della Fondazione e la raccolta di risorse finanziarie.

Articolo 15.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, anche per definire e verificare il programma di attività, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario verbalizzante.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica.
5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in

audio-video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni: che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione, che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza è elevata a due terzi dei consiglieri in carica per i procedimenti inerenti persone facenti parti degli organi della Fondazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. E' richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica del Consiglio per:
 - l'ammissione di nuovi Fondatori;
 - l'attribuzione della qualifica di Sostenitore.
7. Il Segretario Generale fungerà da segretario delle sedute e, in sua assenza, il Presidente assegna tale compito tra i Consiglieri presenti o a persona all'uopo delegata.

Articolo 16.

IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a. ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - b. garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali;
 - c. rappresenta la Fondazione in giudizio;
 - d. ha facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti;

- e. su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi ad altri Consiglieri o a terzi e svolge funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione e della sua attività;
- f. cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico;
- h. sottopone al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Direttore Scientifico, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- i. assume, nei casi di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione. In tali casi, le determinazioni assunte dovranno essere ratificate dal Consiglio;
- j. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- k. promuove e sollecita incontri periodici e, comunque, almeno due volte all'anno, con gli organi esecutivi della Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Qualora si verifichi l'assenza di entrambi, presiede il componente il Consiglio di Amministrazione con maggior anzianità di carica ovvero, a parità, di età.
4. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può farsi assistere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17.

COMPENSI.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice-Presidente, di membro del Comitato Scientifico e di responsabile delle sezioni in cui quest'ultimo può articolarsi, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.

Articolo 18.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO E IL SEGRETARIO GENERALE.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche tra persone estranee al Consiglio, un Direttore Scientifico e un Segretario Generale.
2. Il Direttore Scientifico:
 - a. predispose il programma annuale di attività della Fondazione, da sottoporre, previo parere del Comitato Scientifico, al Consiglio di Amministrazione e ne cura, in stretto rapporto con il Presidente e il Segretario Generale, l'esecuzione;
 - b. convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico;
 - c. cura i rapporti con istituzioni pubbliche e private per avviare collaborazioni scientifiche e attività di ricerca;
 - d. collabora con il Segretario Generale per la selezione e i rapporti con il personale;
 - e. svolge tutte le funzioni che gli siano formalmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.
2. Il Segretario Generale:
 - a. è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione;
 - b. predispose, con eventuali supporti esterni, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - c. cura la selezione e i rapporti con il personale in coordinamento con il Direttore Scientifico;

- d. svolge tutte le funzioni che gli siano formalmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.

Articolo 19.

COMITATO SCIENTIFICO.

1. I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente. Durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere nuovamente nominati per una seconda volta.
2. Il Comitato Scientifico può articolarsi in sezioni.
3. Il Direttore Scientifico convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.
4. Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Articolo 20.

REVISORE DEI CONTI.

Il Consiglio di Amministrazione si dota di un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso, scegliendolo tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. L'Organo di Controllo resta in carica un esercizio e può essere riconfermato. Scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della carica dei suoi componenti. L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita, in assenza di nomina del Revisore Contabile, il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Articolo 21.

REGOLAMENTI.

1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare appositi regolamenti e/o protocolli interni al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, regolare più precisamente le diverse iniziative, oltre alle modalità di esecuzione del presente Statuto.
2. Con apposito regolamento potranno, in particolare, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi, contributi, nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza.

Articolo 22.

DURATA, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE.

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In casi di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e 21 delle Disposizioni attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, 3 (tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni attuative del Codice Civile.

4. Tutti i Beni, mobili ed immobili, della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni attuative del Codice Civile, saranno devoluti a favore di Fondazioni aventi lo stesso fine sociale della Fondazione Villa Emma.

Articolo 23.

CLAUSOLA ARBITRALE.

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, scelti dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Modena.

Articolo 24.

NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.